

Apertura di fallimento

Fallito

Proprietario dei fondi seguenti

Data dell'apertura del fallimento

Prima adunanza dei creditori

Procedura sommaria (art. 231 LEF).

Termine per le insinuazioni

per la notifica delle servitù

I creditori del fallito e tutti coloro che vantano pretese su beni in possesso del medesimo sono diffidati a insinuare all'Ufficio, entro il termine sopra indicato, i loro crediti e le loro pretese con i mezzi di prova (riconoscimenti di debito, estratti di libri contabili ecc.) Con l'apertura del fallimento cessano di decorrere, nei riguardi del fallito, gli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno (art. 209 LEF).

I creditori ipotecari devono insinuare le loro spettanze precisando il capitale, gli interessi e le spese; devono specificare anche se il credito è scaduto o se è stato disdetto in tutto o in parte, per quale importo e per quale data.

I debitori del fallito sono diffidati ad annunciarsi, sotto comminatoria di pena, entro il termine indicato.

Chi detiene oggetti del fallito a titolo di pegno o per altro motivo deve mettere gli stessi a disposizione dell'Ufficio entro il termine per le insinuazioni, senza pregiudizio dei suoi diritti ma sotto comminatoria di pena e con l'avvertenza che, ove l'ommissione non fosse giustificata, i suoi diritti di preferenza potranno essere dichiarati estinti.

I creditori ipotecari e i terzi ai quali sono stati dati in pegno titoli ipotecari che gravano fondi del fallito sono tenuti a depositare le ipoteche e le cartelle ipotecarie presso l'Ufficio entro lo stesso termine. I terzi devono indicare l'importo del credito garantito dai titoli ricevuti in pegno.

I titolari di servitù costituite sotto il vecchio diritto cantonale senza iscrizione, e non ancora iscritte nel registro fondiario sono invitati a insinuare le stesse all'Ufficio entro il termine specialmente fissato, insieme con i mezzi di prova. Le servitù non notificate non saranno opponibili a un acquirente in buona fede del fondo gravato, salvo che – secondo il Codice civile – i diritti in questione producano effetti di natura reale anche senza iscrizione nel registro fondiario.

Alle adunanze dei creditori potranno intervenire anche i condebitori, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso.

Luogo e data

Ufficio dei fallimenti